

AREA TERRITORIO

DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Ufficio Consulenza

Prot. n.: 3629

Riferimento:1217 del 12.03.03

OGGETTO: L.724/94

Comune di Barrea – Condono edilizio.

Si riscontra la richiesta a margine nei termini seguenti.

Inizialmente, e fino al 1 gennaio 1997 – data di entrata in vigore della L. 23.12.96, n. 662 (cosiddetta finanziaria) - le pratiche di condono, sia quelle riferite all'art. 31 della L.47/85, che quelle di cui all'art. 39 della L.724/94 non pagavano il danno ambientale.

Successivamente, però, la suddetta finanziaria '97, con l'art. 2-co.46-, pur facendo salvi i provvedimenti già adottati e gli effetti prodottisi in virtù dei precedenti decreti legge (art.2 – co. 61), ripristinava il pagamento della sanzione per tutti i tipi di condono, da determinare, comunque, ai sensi della vecchia normativa prevista dalla'rt. 15 della L.1497/39.

Per il caso de quo, il N.O. a sanatoria ex lege 724/94, risulta rilasciato in data 19.12.1996, prima, cioè, dell'effettiva entrata in vigore della L. 23.12.96, n. 662.

Conseguentemente, allo stesso è stato applicato il regime vigente al momento e fatto salvo, come anzidetto, dall'art.2 – comma 46 – della richiamata finanziaria '97.

Distinti saluti,

TV/

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Avv. Aldo MARRA)